

Bruxelles, 25 febbraio 2025
(OR. en)

6542/25

POLCOM 37
COMER 23
DELECT 14

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	25 febbraio 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2025) 1148 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 25.2.2025 che modifica il regolamento (UE) 2019/287 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda disposizioni specifiche contenute nell'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2025) 1148 final.

All.: C(2025) 1148 final



Bruxelles, 25.2.2025
C(2025) 1148 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 25.2.2025

che modifica il regolamento (UE) 2019/287 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda disposizioni specifiche contenute nell'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

L'Unione europea conclude periodicamente con paesi terzi accordi commerciali nei quali concede a tali paesi un trattamento preferenziale. Tra detti accordi figura l'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile ("accordo UE-Cile"), che contiene clausole di salvaguardia bilaterali.

Il regolamento (UE) 2019/287 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 febbraio 2019 ("regolamento relativo alle misure di salvaguardia bilaterali"), attua le clausole di salvaguardia bilaterali e altri meccanismi che consentono la revoca temporanea delle preferenze in alcuni accordi commerciali conclusi tra l'Unione europea e paesi terzi. Qualora alcuni accordi commerciali contengano disposizioni specifiche che non sono conformi al regolamento relativo alle misure di salvaguardia bilaterali, tali disposizioni specifiche dovrebbero essere elencate nell'allegato di detto regolamento.

L'accordo UE-Cile contiene tali disposizioni specifiche sulle misure di salvaguardia bilaterali ed è pertanto necessario modificare di conseguenza l'allegato del regolamento relativo alle misure di salvaguardia bilaterali inserendovi le suddette disposizioni.

L'articolo 15 del regolamento relativo alle misure di salvaguardia bilaterali conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati al fine di modificare l'allegato di tale regolamento.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

A norma dell'allegato, punto 4, dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea, si è svolta una consultazione adeguata e trasparente. Non sono necessarie ulteriori consultazioni con parti interessate o portatori di interessi né la preparazione di una valutazione d'impatto.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

L'articolo 15 del regolamento relativo alle misure di salvaguardia bilaterali conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati al fine di modificare l'allegato del suddetto regolamento aggiungendo voci relative a clausole di salvaguardia bilaterali specifiche o ad altri meccanismi che consentono la revoca temporanea delle preferenze tariffarie o di altri trattamenti preferenziali contenuti negli accordi commerciali conclusi tra l'Unione europea e uno o più paesi terzi e non conformi al regolamento relativo alle misure di salvaguardia bilaterali. L'allegato del regolamento relativo alle misure di salvaguardia bilaterali sarà modificato al fine di includervi l'elenco delle disposizioni specifiche contenute nell'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 25.2.2025

che modifica il regolamento (UE) 2019/287 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda disposizioni specifiche contenute nell'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/287 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 febbraio 2019, recante attuazione delle clausole di salvaguardia bilaterali e di altri meccanismi che consentono la revoca temporanea delle preferenze in alcuni accordi commerciali conclusi tra l'Unione europea e paesi terzi¹, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2019/287 stabilisce disposizioni per l'attuazione di clausole di salvaguardia bilaterali e di altri meccanismi che consentono la revoca temporanea delle preferenze in alcuni accordi commerciali conclusi tra l'Unione europea e uno o più paesi terzi. Le disposizioni del regolamento (UE) 2019/287 si applicano fatte salve eventuali disposizioni specifiche contenute in detti accordi commerciali, ove tali disposizioni non siano conformi al suddetto regolamento. Le disposizioni specifiche in questione contenute in alcuni accordi commerciali sono elencate nell'allegato del regolamento (UE) 2019/287.
- (2) L'Unione europea e il Cile hanno concluso un accordo interinale sugli scambi² contenente alcune disposizioni sulle misure di salvaguardia bilaterali che non sono conformi al regolamento (UE) 2019/287. L'allegato di tale regolamento dovrebbe pertanto includere riferimenti a dette disposizioni.
- (3) Al fine di garantire la trasparenza e la leggibilità, tali disposizioni dovrebbero pertanto essere aggiunte all'allegato del regolamento (UE) 2019/287,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'allegato del presente regolamento è aggiunto al testo dell'allegato del regolamento (UE) 2019/287.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

¹ GU L 53 del 22.2.2019, pag. 1.

² GU L, 2024/2953, 20.12.2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25.2.2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN